

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n° 769 II Legislatura

" DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO DEI LIVELLI FUNZIONALI
E SUL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI DIPEN-
DENTI REGIONALI, IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO RELATIVO
AL C.N. PER IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO OR-
DINARIO".

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 6/7/1979.

REGIONE PUGLIA

DISEGNO di LEGGE

Disposizioni sull'ordinamento dei livelli funzionali e sul trattamento giuridico ed economico dei dipendenti regionali, in attuazione dell'accordo relativo al C.N. per il personale delle Regioni a statuto ordinario.

Alvetti

Come è noto il 10 febbraio 1979, presso il Ministero del Tesoro, i rappresentanti delle regioni a statuto ordinario e della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e della FLEL, con la partecipazione del sottosegretario al Tesoro on. Vincenzo Mancini, hanno sottoscritto un protocollo d'intesa con il quale è stato confermato il primo accordo contrattuale dei dipendenti regionali siglato il 14 settembre 1978.

Il predetto complessivo accordo ha assunto piena efficacia il 24 febbraio scorso, avendo le OO.SS. sciolto ogni riserva a seguito delle positive valutazioni espresse dalle Assemblee dei lavoratori regionali.

Si è, pertanto, conclusa - con l'accordo per i regionali - l'ultima "coda" contrattuale del pubblico impiego per il trascorso triennio 1976-78, che ha fatto registrare notevoli passi in avanti in direzione dell'obiettivo della perequa-

REGIONE PUGLIA

Debut

2. - realizzazione della uniformità del trattamento giuridico ed economico del personale di tutte le 15 regioni a statuto ordinario;
3. - nuova ed unica classificazione per livelli funzionali tendente alla valorizzazione della professionalità del dipendente;
4. - introduzione di ulteriori meccanismi di primo inquadramento, tali da ridurre, se non eliminare del tutto, le sperequazioni degli inquadramenti del 1973-74, rese possibili, in molti casi, dalla diversa interpretazione, fatta nelle singole regioni, degli accordi del settembre-ottobre 1972 tra le regioni stesse e i Sindacati e del marzo 1973 tra Governo e Regioni;
5. - completamento, con il protocollo del 10 febbraio, della normativa relativa allo stato giuridico e ai diritti sindacali.

Un eventuale giudizio non completamente soddisfacente in parte può ritenersi assorbito sia per le prospettive che si aprono a breve con la riparametrazione del ventaglio 100-220 con quello 100-300, già concordato per gli statali, sia per il riconoscimento delle specificità dell'impiego regionale risultante nel disegno di legge-quadro trasmesso dal Governo al Parlamento.

REGIONE PUGLIA

deub

Ma l'elemento più significativo, che varrebbe da solo ad esaltare il valore della contrattazione unica nazionale con la partecipazione coordinatrice dei rappresentanti del Governo e della federazione unitaria nazionale CGIL-CISL-UIL, rimane quello che l'accordo siglato non lascia spazi, al di là dell'autonomia organizzativa delle singole regioni, ad accordi integrativi locali che potrebbero snaturarlo.

Il disegno di legge che viene proposto consiste, pertanto, in una lettura estremamente precisa delle disposizioni contrattuali ed, anzi, nella maggior parte dei casi, esso è frutto dell'attività di ricerca e di elaborazione del gruppo di lavoro tecnico-politico di cui ha fatto parte la Puglia costituito dalle regioni al loro interno al fine di evitare interpretazioni distorte dell'accordo nazionale.

4 1 a

R E G I O N E P U G L I A

dent

PROPOSTA DI LEGGE

Disposizioni sull'ordinamento dei livelli funzionali e sul trattamento giuridico ed economico dei dipendenti regionali, in attuazione dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle Regioni a statuto ordinario.

ART. 1

Finalità della Legge

Con la presente legge viene recepito il contratto nazionale dei dipendenti delle regioni a statuto ordinario per il triennio 1976/1978 e disciplinato, in conformità, il rapporto d'impiego del personale della Regione Puglia.-

ART. 2

Ruolo Unico.

Determinazione dei livelli funzionali-retributivi.

Il personale della Regione è assegnato a un ruolo unico regionale ed è inquadrato nei seguenti otto livelli funzionali-retributivi:

- 1° livello parametro 100;
- 2° livello parametro 116;
- 3° livello parametro 130;
- 4° livello parametro 142;
- 5° livello parametro 167;
- 6° livello parametro 178;
- 7° livello parametro 220;
- 8° livello parametro 333.

L'art.41 della legge regionale 25.3.1974 n.18 è abrogato.

ART. 3

Primo livello funzionale

Sono inserite nel primo livello le posizioni di lavoro che con-

REGIONE PUGLIA

Cont

cernono esclusivamente attività di pulizia: trattasi di prestazioni elementari che non richiedono alcuna preparazione specifica.

ART. 4

Secondo livello funzionale.

Sono inserite nel secondo livello le posizioni di lavoro comportanti esecuzione di mansioni elementari, lo svolgimento delle quali prescinde dal possesso di conoscenze tecniche preliminari. Richiede utilizzazione di strumenti o apparecchiature semplici o comunque di uso elementare o comune.

L'esecuzione di compiti è svolta in modo integrato, configurando una unica posizione di lavoro.

Il livello è caratterizzato da:

- iniziativa nell'ambito delle istruzioni ricevute e/o dei compiti attribuiti;
- autonomia vincolata da istruzioni semplici;
- apporto individuale che non comporta trasformazione del prodotto, ma la sola conservazione, riproduzione o dislocazione del medesimo.

Il personale compreso nel livello è addetto a compiti di anticamera e aula, regolando l'accesso del pubblico agli uffici e fornendo informazioni semplici; di custodia, di sorveglianza di locali e uffici nonché della loro apertura e chiusura, di ricezione e smistamento di telefonate da centralini semplici; di dislocazione di fascicoli ed oggetti di ufficio; di prelievo, distribuzione e spedizione di corrispondenza; di commissioni anche esterne al luogo di lavoro; di esecuzione di fotocopie, di ciclostile e di fascicolature.

ART. 5

Terzo livello funzionale

Sono inserite nel terzo livello le posizioni di lavoro che comportano esecuzione di mansioni tecnico-manuali elementari e/o amministrative semplici, lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze preliminari non specializzate.

REGIONE PUGLIA

Alcanti

Richiede l'utilizzazione di mezzi, strumenti e apparecchiature anche complessi, ma di uso semplice e con carico della manutenzione ordinaria.

Il livello è caratterizzato da:

- iniziativa nell'ambito della mansioni attribuite;
- un grado di autonomia vincolato da istruzioni semplici;
- prestazioni implicanti l'esposizione a rischi specifici conseguenti all'uso dello strumento tecnico utilizzato;
- apporto individuale diretto alla trasformazione del prodotto.

Il personale compreso nel livello è addetto a compiti di conduzione e manutenzione ordinaria di macchinari semplici, di impianti tecnici di varia natura (elettrici, termici, lavanderia, centri stampa, ecc.) o assimilabili; di conduzione e di manutenzione ordinaria di automezzi e di macchine semplici che comportino abilitazioni specifiche; di esecuzione di operazioni colturali agricolo-forestali; nonché di compiti amministrativi semplici.

ART. 6

Quarto livello funzionale.

Sono inserite nel quarto livello le posizioni di lavoro che comportano esecuzione di mansioni amministrativo-contabili e tecniche o tecnico-manuali, lo svolgimento delle quali presuppone rispettivamente preliminari conoscenze nel ramo amministrativo e preparazione professionale specializzata; richiede l'uso di mezzi o strumenti complessi o l'utilizzo di dati anche complessi nell'ambito di procedure prevalentemente ripetitive.

E' caratterizzato da:

- autonomia vincolata da prescrizioni tecniche di carattere generale ovvero da prescrizioni particolareggiate ma complesse, nell'ambito di procedure e prassi definite;
- piena responsabilità dei propri compiti delle singole operazioni, i cui risultati sono soggetti a verifiche complete ma periodiche oppure immediate ma di massima;

REGIONE PUGLIA

Docent

- apporto individuale consistente nella capacità di trasformazione complessa del prodotto o finalizzato a miglioramento o semplificazione delle procedure che determinano lo svolgimento delle mansioni;
- rischi specifici derivanti dall'uso normale degli strumenti e delle attrezzature tecniche utilizzate.

Il personale compreso nel livello è addetto a compiti tecnici di natura specialistica nel campo agricolo-forestale e della installazione, conduzione, manutenzione e riparazione di impianti tecnici complessi; nonché a compiti esecutivi in materia amministrativa, contabile e tecnica, ivi comprese le attività di stenografia e/o dattilografia, mansioni queste ultime che - omogenee o complementari - costituiscono una unica posizione di lavoro.

ART. 7

Quinto livello funzionale.

Sono inserite nel quinto livello le posizioni di lavoro che comportano attività nei settori tecnico, amministrativo e contabile di mansioni di ricerca, utilizzo ed elaborazione semplice di dati anche complessi e complessa di dati semplici. Richiedono conoscenze tecniche specializzate ed operative proprie della qualificazione professionale di base necessaria per l'accesso al livello.

Il livello è caratterizzato da:

- autonomia nell'ambito di prescrizioni di massima e complesse riferite a procedure generali e prassi definite;
- responsabilità professionale dei propri compiti: può comportare indirizzo tecnico di posizioni di lavoro a minor contenuto professionale o, in casi eccezionali e per unità operative a carattere esecutivo, una responsabilità di organizzazione. Il risultato del lavoro è soggetto a verifiche periodiche ed occasionali, anche complete;
- apporto organizzativo ampio in funzione della realizzazione dei compiti attribuiti ed iniziativa per il miglioramento della funzionalità dell'unità organizzativa in cui è inserito.

Nei corsi di formazione professionale: comporta attività di insegna-

REGIONE PUGLIA

Debut

mento anche con utilizzazione di apparecchiature, macchine, strumenti.
Richiede conoscenze teorico-tecnico-professionali riconducibili alla professionalità prevista dai piani di insegnamento.

E' caratterizzato da:

- autonomia nell'ambito della funzione docente;
- responsabilità professionale dei propri compiti;
- apporto didattico notevole in funzione dell'impostazione didattico-organizzativa del corso e, più in generale, del centro di formazione.

ART. 8

Sesto livello funzionale.

Sono inserite nel sesto livello le posizioni di lavoro che comporta no attività di ricerca, studio ed elaborazione per la preparazione di provvedimenti tecnico-amministrativi o interventi preordinati all'attuazione dei programmi di lavoro alla cui impostazione sono tenute a collaborare nell'ambito dell'unità organica in cui sono inserite. La posizione di lavoro può comportare anche l'indirizzo di altre posizioni di lavoro a minor contenuto professionale.

Il livello è caratterizzato da:

- autonomia nell'ambito di prescrizioni di massima complesse;
- responsabilità professionale dei propri compiti;
- apporto organizzativo ampio in funzione della realizzazione dei compiti attribuiti e da iniziative per il miglioramento della funzionalità dell'unità organica in cui è inserito.

Comporta responsabilità:

- delle attività istruttorie direttamente svolte o effettuate in collaborazione con posizioni di lavoro a minor contenuto professionale;
- degli orientamenti dati, a livello tecnico, ad altre posizioni di lavoro a minor contenuto professionale.

L'attività è soggetta a controlli e verifiche periodiche e di massima. Nei corsi di formazione professionale: comporta attività di insegnamento teorico (cultura generale, lingue, ecc.).

Richiede, in stretta connessione con le caratteristiche dell'insegna-

REGIONE PUGLIA

Aut

mento da impartire, una preparazione di base corrispondente a quelle stabilite per analoghi insegnamenti teorici nella scuola media unica o in istituzioni scolastiche di livello superiore e riconducibile alla professionalità prevista più in generale per l'accesso al livello.

Art. 9

Settimo livello funzionale

Sono comprese nel settimo livello le posizioni di lavoro che comportano attività di ricerca, studio ed elaborazione per la predisposizione di provvedimenti od interventi diretti alla attuazione dei programmi di lavoro alla cui formulazione è tenuto a collaborare nell'ambito di una unità organica complessa.

La posizione di lavoro può comportare anche la responsabilità organizzativa di una unità di lavoro eventualmente prevista nell'ambito dell'unità organica complessa, con compiti di indirizzo della attività degli addetti.

E' caratterizzato da:

- autonomia per l'attuazione dei programmi di lavoro di competenza o assegnati all'unità organizzativa o a gruppi di lavoro, nonché per la realizzazione, sotto il profilo professionale, di attività di ricerca, studio ed elaborazione affidate; l'autonomia è comunque esercitata nell'ambito di istruzioni di carattere generale o da eventuali indicazioni di priorità;

- apporto organizzativo per la formulazione di proposte per il miglioramento della funzionalità dell'unità organica complessa alla quale appartiene.

Comporta la responsabilità:

- delle attività direttamente svolte;
- delle istruzioni emanate nell'attività di indirizzo della eventuale unità di lavoro;
- dell'attuazione dei programmi di lavoro, esercitando controlli e verifiche periodici ed occasionali anche complessi.

L'attività è soggetta a controlli periodici e di massima sul con-

REGIONE PUGLIA

deputato

seguitamento dei risultati previsti dai programmi di lavoro.

ART. 10

Ottavo livello funzionale.

Sono comprese nell'ottavo livello le posizioni di lavoro che comportano attività di ricerca, studio ed elaborazione di notevole complessità diretta alla formulazione e realizzazione dei programmi nell'ambito delle competenze per materia o per obiettivo con la definizione dei processi attuativi.

La posizione di lavoro può anche comportare la responsabilità organizzativa dell' "unità organica complessa" di cui indirizza l'attività verificandone la rispondenza ai programmi di lavoro.

E' caratterizzato da:

- autonomia rilevante per la formulazione dei programmi di lavoro dell'unità organica complessa eventualmente affidata e la conseguente organizzazione della stessa unità e per la realizzazione, sotto il profilo professionale, di attività di ricerca, studio ed elaborazione affidati, secondo gli indirizzi politico-amministrativi, i piani e i programmi anche pluriennali definiti dall'amministrazione;

- apporto organizzativo rilevante per il miglioramento della funzionalità dell'unità organica complessa, alla quale appartiene o della quale è responsabile, in rapporto all'intera organizzazione regionale.

Comporta la responsabilità:

- delle attività direttamente svolte;
- delle istruzioni di carattere generale impartite;
- della formazione dei programmi di lavoro e del conseguimento, a livello generale, degli obiettivi stabiliti operando mediante verifiche e controlli saltuari e di massima anche sul conseguimento dei risultati previsti dai programmi di lavoro.

Il livello comprende posizioni di lavoro individuate, a livello di specializzazione, analogamente a quelle elencate al livello precedente.

Le posizioni di lavoro dell'ottavo livello richiedono peraltro una professionalità più elevata e sono istituite in rapporto alle esigenze

REGIONE PUGLIA

Alberto

funzionali dell'organizzazione

ART. 11

Funzione di coordinamento

La funzione di coordinamento è unica.

L'incarico di coordinatore è attribuito, per campi di attività ricomprendenti singoli uffici o gruppi di uffici in base ad obiettive esigenze funzionali e agli obiettivi fissati dalla programmazione regionale, a dipendenti dell'ottavo livello funzionale.

L'attribuzione dell'incarico si riferisce:

- al coordinamento di campi di attività affini di ampiezza risultante dalla relazione di più unità organiche complesse, in rapporto alla organizzazione delle strutture regionali;
- al coordinamento di unità organizzative flessibili, più = ridisciplinari o di progetti specificatamente previsti dal programma regionale di sviluppo.

L'incarico di coordinatore è conferito a tempo determinato, per un periodo non superiore ad anni cinque, con provvedimento della Giunta regionale.

L'incarico è rinnovabile e revocabile.

Il rinnovo e la revoca dell'incarico sono disposte nelle stesse forme previste per la nomina.

Il numero dei coordinatori non potrà superare il quarto della dotazione organica del livello ottavo.

Le nomine contenute agli artt. 39 - 40 - 49 - e 97 della l.r. 25/3/1974, n.18 continuano a disciplinare la materia specifica sino all'entrata in vigore della legge regionale sull'ordinamento degli uffici regionali.

ART. 12

ammissione all'impiego

L'ammissione agli impieghi regionali è disciplinata dalle disposizioni contenute nella legge regionale 25/3/1974 n.18 e nel relativo regolamento di esecuzione con le modifiche e integrazioni di cui agli articoli seguenti.

REGIONE PUGLIA

Abent

ART.13

Accesso alle fasce funzionali.

Il 4° e il 5° comma dell'art.50 della legge regionale 25.3.1974 n.18 sono sostituiti dai seguenti:

"I titoli di studio per l'accesso ai livelli retributivi e funzionali sono così stabiliti:

- Diploma di laurea e specializzazione e/o abilitazione ^{ove} richiesta dagli ordinamenti per l'8° livello;
- Diploma di laurea e specializzazione e/o abilitazione professionale ove richiesta dagli ordinamenti per il 7° livello;
- Diploma di laurea per il 6° livello;
- Diploma di Scuola Secondaria superiore e/o Diploma professionale ove richiesto per il 5° livello;
- Licenza della Scuola media dell'obbligo e qualificazione professionale ove richiesta per il 4° livello;
- Licenza della scuola media dell'obbligo e qualificazione professionale ove richiesta per il 3° livello;
- Compimento dell'obbligo scolastico per il 2° e 1° livello;

Gli impiegati regionali privi del titolo di studio richiesto possono partecipare ai concorsi pubblici per posti del livello immediatamente superiore a quello di appartenenza, purchè provvisti del titolo di studio immediatamente inferiore e di una anzianità di servizio di almeno 5 (cinque) anni nel livello attuale.

Ai concorsi per posti del 3° e 4° livello funzionale possono partecipare i dipendenti dei due livelli immediatamente inferiori con 5 anni di anzianità complessiva nei due livelli e di 3 anni nel solo livello immediatamente inferiore.

Sono esclusi i posti per l'esercizio delle cui funzioni il possesso del titolo di studio sia prescritto dalla legge.

Un quarto dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore è riservato ai dipendenti regionali di ruolo in possesso dei requisiti prescritti dai precedenti capoversi.

REGIONE PUGLIA

Allegato

Il 7^o comma dell'art.50 della legge regionale 25.3.1974n.18 è sostituito dal seguente:

"" La riserva non opera se il posto messo a concorso è uno solo. I posti non utilizzati per la riserva vengono attribuiti ai non riservati.

Il 10^o comma dell'art.50 della legge regionale 25.3.1974 n.18 è sostituito dal seguente:

"" Le commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici sono nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Per i posti dell'8^o - 7^o - e 6^o livello sono così composte:

- a)-dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore al Personale che la presiede;
- b)-da un rappresentante designato dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti regionali;
- c)-da un Professore Universitario di ruolo, docente nelle materie su cui vertono le prove d'esame.

Funge da Segretario un dipendente appartenente alla 6^a fascia funzionale.

Il 15^o comma dell'art.50 della legge regionale 25.3.1974,n.18 è sostituito dal seguente:

"" La graduatoria dei concorsi approvata dalla Giunta regionale, ed è ha validità per un anno dalla sua approvazione per la copertura dei posti che si rendano vacanti salvo che per quelli derivanti da ampliamento di organico.

REGIONE PUGLIA

ART. 14

Orario di lavoro

Il dipendente regionale è tenuto all'esatta osservanza dell'orario di lavoro.

Esso è fissato in 36 ore settimanali.

La distribuzione, l'articolazione giornaliera e le modalità di controllo dell'orario di lavoro sono determinate, nel rispetto delle obiettive esigenze funzionali degli organi e degli Uffici dell'Amministrazione regionale, sulla base dei seguenti criteri:

a) - l'orario settimanale distribuito in non meno di cinque giorni, garantendo, comunque, in caso di necessità, lo svolgimento dell'attività degli Uffici in tutti i giorni feriali;

b) - l'orario antimeridiano sarà stabilito di norma dalle ore 8 alle ore 14, salvo che per il personale chiamato, per particolare esigenza di servizio, ad effettuare turni di lavoro. L'orario pomeridiano di norma sarà distribuito fra le ore 15 e le ore 19. L'accordo sindacale unico definisce i presupposti per l'individuazione degli uffici, per i quali, in relazione alle esigenze di funzionalità dei servizi, è consentita l'adozione di un orario flessibile, fissandone i periodi di presenza obbligatoria e quelli di flessibilità;

c) - ogni periodo di lavoro continuativo non può eccedere di norma le sei ore lavorative. La durata di riposo intermedio fra due periodi continuativi di servizio non può essere inferiore ad un ora;

d) - i rientri pomeridiani per l'eventuale completamento dell'orario settimanale sono distribuiti in non meno di due giorni e in modo da garantire la presenza in servizio a turno del personale, in relazione alle esigenze dell'ufficio ovvero di complessi di funzioni;

e) - il saldo negativo mensile tra le ore lavorative teoriche e le ore effettivamente rese superiore alle 20 10 ore mensili, che devono essere comunque recuperate entro il mese successivo, comporta riduzioni proporzionale della retribuzione, fatti salvi gli eventuali provvedimenti disciplinari.

REGIONE PUGLIA

abaut

L'atto con cui sono stabilite la distribuzione, l'articolazione giornaliera e le modalità di controllo dell'orario di lavoro è adottato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio per il rispettivo personale.

In relazione ad eccezionali e indifferibili esigenze di servizio, il dipendente, su disposizione dell'amministratore competente è tenuto a prestare la propria opera fuori del normale orario di lavoro entro il limite massimo individuale di 150 ore annue.

I dipendenti prestano servizio in ore diurne dei giorni feriali salvo che, in casi del tutto eccezionali e/o per particolari esigenze di ufficio, si renda necessaria l'istituzione di turni notturni e festivi.

L'art. 56 della legge regionale 25.3.1974, n. 18 è soppresso.

ART. 15

Lavoro straordinario per particolari e definite funzioni o posizioni di lavoro.

La Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza del Consiglio Regionale, con deliberazioni periodiche e previa ricerca d'intesa sui criteri, tramite un opportuno confronto con le organizzazioni sindacali, possono disporre in deroga al limite massimo individuale di cui al quinto comma dell'articolo precedente prestazioni di lavoro straordinario fino a 300 ore annue per particolari e definite funzioni o posizioni di lavoro.

REGIONE PUGLIA

Argent

ART.16

Incompatibilità e cumulo d'impieghi

Ai dipendenti regionali è estesa la disciplina sancita dal titolo quinto del DPR 10.1.1957 n°3, intendendosi sostituita l'Amministrazione Regionale allo Stato e la Giunta Regionale al Ministro/Consiglio dei Ministri/Direttore Generale.

In ogni caso, gli importi dei compensi e dei gettoni che dovrebbero essere liquidati ai dipendenti designati dall'Amministrazione regionale a partecipare a commissioni e a consigli d'amministrazione e a collegi di revisori di conti, ad assolvere incarichi commissariali o comunque a compiere prestazioni, anche diverse da quelle normali, nell'interesse di altri enti, sono versate dagli enti medesimi alla tesoreria della Regione. Sono riconosciuti ai dipendenti regionali interessati, in quanto dovuti, l'indennità di missione e il compenso per prestazioni straordinarie.

ART.17

Congedo ordinario

Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario irrinunciabile e retribuito di 26 o 30 giornate lavorative, a seconda che la settimana lavorativa sia articolata su 5 o 6 giornate. In tale congedo sono comprese le due giornate di congedo ordinario conseguenti alla soppressione delle festività di cui alla legge 22 dicembre 1977, n. 937.

Al dipendente sono attribuite, altresì, quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi della predetta legge n. 937.

La ricorrenza del Santo Patrono viene riconosciuta giornata festiva.

Il congedo può essere goduto in più periodi, uno dei quali dovrà comprendere non meno di 15 giorni.

Il congedo deve essere concesso a meno che non ostino eccezionali e indifferibili esigenze di servizio.

Il godimento del congedo ordinario è interrotto dalla malattia documentata del dipendente e dall'impossibilità dell'amministrazione di fronteggiare altrimenti esigenze di servizio eccezionali ed indifferibili.

REGIONE PUGLIA

Adriano

I congedi ordinari non fruiti nel corso dell'anno per comprovate esigenze di servizio possono essere goduti entro e non oltre il trenta giugno dell'anno successivo.

ART. 18

Congedo straordinario

Il dipendente regionale ha diritto a congedi straordinari retribuiti nelle seguenti ipotesi e misure, con documentazione delle relative causali:

a)-per contrarre matrimonio: nella misura di giorni 15 continuativi compreso quello di celebrazione del rito;

b)-per esami: fino a 20 giorni nell'anno per le giornate di esame e di effettuazione di corsi od abilitazioni, oltrechè nella giornata immediatamente precedente e seguente soltanto se la sede dove si effettua la prova dista oltre 100 Km. dalla residenza;

c)-per donazione di sangue: per il giorno del prelievo;

d)-per cure: sino a quindici giorni oltre il viaggio di andata e ritorno conformemente alle indicazioni espresse alla precedente lettera "b", previa idonea certificazione medica e con dimostrazione delle avvenute terapie. Per gli invalidi civili e del lavoro, di guerra o per servizio il termine di cui sopra è esteso a trenta giorni.

e)-per gravi motivi: fino a 5 giorni nell'anno;

f)-per cure ai figli inferiori a tre anni e in stato di malattia: fino ad un mese nell'arco del triennio a trattamento intero;

g)-per gravidanza e puerperio: nei limiti della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, con trattamento intero nel periodo di astensione obbligatoria;

h)-per richiamo alle armi e per obblighi di leva: nei termini e con le modalità previste dalle leggi vigenti;

i)-per la frequenza di corsi legali di studio: fino al limite individuale di 150 ore per

REGIONE PUGLIA

di G. G. G.

anno scolastico, con l'obbligo di cessare immediatamente dalla fruizione ove la frequenza venga per qualsiasi ragione interrotta. L'Istituto si applica ad un numero di dipendenti non superiore al tre per cento del personale per ciascun anno scolastico.

ART. 19

Congedo straordinario non retribuito

Il dipendente ha diritto a congedi straordinari non retribuiti nei seguenti casi:

a) - per gravi e motivate ragioni personali o di famiglia: fino ad un anno.

b) - per tutta la durata dello stato di malattia dei figli inferiori a tre anni dopo il primo mese di congedo retribuito.

Il presente congedo riduce proporzionalmente il congedo ordinario e non è utile ai fini della progressione economica e del trattamento di previdenza e di quiescenza.

ART. 20

Permessi retribuiti

L'impiegato regionale, per esigenze personali o familiari, ~~previa autorizzazione del responsabile~~ può assentarsi dal servizio per una parte dell'orario giornaliero, previa autorizzazione del responsabile diretto dell'Ufficio.

Il permesso da 1 a 5 giorni è accordato dall'Assessore o dal Presidente, per il personale del Consiglio, per comprovate esigenze personali e familiari. Tali permessi non possono superare complessivamente 5 giorni in un anno.

ART. 21

Assenza per malattia

In caso di assenza ~~previa autorizzazione~~ dal servizio per malattia, il dipendente è collocato in aspettativa ed ha diritto al seguente trattamento economico:

- nei primi tredici mesi: intero;
- nei successivi sette mesi: ridotto al 50 per cento.

Il tempo durante il quale il dipendente è assente per malattia, è computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio, della progressione economica e del trattamento di previdenza e di quiescenza.

REGIONE PUGLIA

Albani

Per motivi di particolare gravità la Giunta regionale, su proposta del Consiglio regionale, può consentire al dipendente, che abbia raggiunto i limiti previsti dal comma precedente, un ulteriore periodo di assenza senza assegni, di durata non superiore a sei mesi, durante il quale il dipendente ha diritto alla sola conservazione del posto.

Il periodo di assenza per malattia, per la parte eccedente i sei mesi in un anno, riduce proporzionalmente il congedo ordinario.

"In caso di malattia o di altro grave impedimento alla prestazione del servizio, il dipendente deve darne immediata comunicazione, con qualsiasi idoneo mezzo, all'Amministrazione, indicando il proprio recapito.

Qualora l'assenza dovuta a malattia si protragga per oltre due giorni, il dipendente deve altresì trasmettere all'Amministrazione certificato rilasciato dal medico curante, attestante la durata prevedibile della malattia.

Detta trasmissione avverrà di norma entro il terzo giorno dalla data di stesura del certificato.

La Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, per il tramite dei Coordinatori dei Settori e degli Uffici di rispettiva appartenenza del personale, possono disporre accertamenti per il controllo della malattia denunciata, attraverso i servizi ispettivi dell'Istituto assistenziale competente e, ove questi non siano in condizione di provvedere, a mezzo dell'Ufficiale sanitario o del medico designato da un ospedale a scelta dell'Amministrazione.

I predetti organi si avvarranno successivamente delle strutture dell'unità sanitaria locale competente per territorio.

Qualora l'esistenza o l'entità della malattia non venga riconosciuta in sede di controllo, oppure gli accertamenti non abbiano potuto aver luogo per fatto imputabile al dipendente, l'assenza è considerata ingiustificata agli effetti retributivi e disciplinari.

ART. 22

Cumulo dei periodi di assenza

Due o più periodi di assenza per malattia si cumulano agli effetti della determinazione del tratta

REGIONE PUGLIA

Agente

mento economico spettante, quando fra essi non intercorra un periodo di servizio effettivo di almeno tre mesi; a tal fine non si computano i periodi di assenza per congedo ordinario o straordinario retribuito.

Le assenze per congedo straordinario non retribuito e per malattia, non possono superare i due anni e mezzo nel quinquennio.

ART. 23

Assemblea Sindacale

Al 1° comma dell'art. 57 della legge regionale 25.3.1974, n. 18, è aggiunto il seguente:

"Le modalità per l'esercizio del diritto di assemblea sono stabilite dalla Giunta regionale, d'intesa con le organizzazioni sindacali interessate".

ART. 24

Aspettative e permessi sindacali

I dipendenti regionali che ricoprono cariche sindacali nazionali sono, a domanda da presentare per il tramite della competente organizzazione, collocati in aspettativa per motivi sindacali. Il contingente complessivo di aspettative è fissato in rapporto ad una unità ogni 5.000 dipendenti o frazione superiore a 2.500, da ripartire fra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Il coordinamento tra Regioni e Sindacati sulle aspettative in campo nazionale avverrà presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le organizzazioni sindacali indicheranno la ripartizione e i contingenti di aspettative nazionali.

In attesa che la materia sia regolata con apposite norme, nell'ambito della legge quadro del pubblico impiego, un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale è collocato in aspettativa sindacale a livello regionale, su richiesta della rispettiva organizzazione.

Ai lavoratori collocati in aspettativa per motivi sindacali sono corrisposti, a carico della Regione da cui dipendono, tutti gli assegni spettanti in forza delle norme vigenti nella qualifica rivestita. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che per il congedo ordinario.

REGIONE PUGLIA

L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale.

Oltre alle aspettative, come sopra disciplinate, i rappresentanti sindacali, su richiesta delle rispettive organizzazioni, hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti fino alla concorrenza di un monte ore annuale complessivo per tutte le organizzazioni sindacali di tre ore pro-capite per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Le modalità per la concessione dei permessi retribuiti sono stabilite dalla Giunta d'intesa con le rappresentanze sindacali del personale regionale.

Saranno altresì accordati ai rappresentanti sindacali ulteriori permessi ~~www~~ non retribuiti, su richiesta delle organizzazioni sindacali di appartenenza, per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni sindacali.

ART. 25

Contributi Sindacali

I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega a favore della propria organizzazione sindacale per la riscossione dei contributi sindacali, la cui misura viene fissata, all'inizio di ogni anno ed a livello nazionale, dalle organizzazioni di categoria.

La relativa riscossione viene effettuata dall'Amministrazione mediante ritenute mensili il cui ammontare viene versato entro 15 giorni secondo le modalità indicate dalle organizzazioni.

ART. 26

Locali delle rappresentanze sindacali e diritto di affissione

Nel capoluogo della Regione viene assicurata permanentemente la disponibilità di un idoneo locale a ciascuna rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

La Regione pone altresì, di volta in volta, a disposizione delle rappresentanze sindacali per l'esercizio delle loro funzioni un idoneo locale comune per ogni capoluogo di provincia, all'interno di una sede regionale.

REGIONE PUGLIA

Alcanti

Qualora il numero dei dipendenti di una unità, sede o altra entità organizzativa sia superiore a 10, le rappresentanze hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.

All'interno delle unità, sedi o altre entità organizzative, le rappresentanze sindacali hanno diritto all'uso gratuito di appositi spazi, posti in luoghi accessibili a tutti i dipendenti, per l'affissione di pubblicazioni, testi o comunicati inerenti la materia di interesse sindacale o di lavoro.

ART. 27

Svolgimento di incarichi pubblici

Ai dipendenti regionali chiamati ad incarichi pubblici elettivi, con esclusione di quelli sindacali è estesa la disciplina fissata dagli articoli 31 e 32 della legge 20/5/70 n°300.

~~L'attività di incarichi regionali è disciplinata~~

L'autorizzazione ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'espletamento del mandato non potrà eccedere le 15 ore lavorative settimanali. -

La Giunta regionale, in accordo con le locali Associazioni ANCI e UPI, procederà con atto separato a fissare modi e limiti per la fruizione dei permessi opportunamente in relazione alla entità degli incarichi svolti.

Con lo stesso atto sarà indicata la documentazione necessaria.

ART. 28

Onnicomprensività del trattamento economico.

In attuazione del principio dell'onnicomprensività e della chiarezza retributiva, ai dipendenti regionali compete la retribuzione annua lorda derivante dal trattamento economico di livello e della progressione economica _____

REGIONE PUGLIA

Debut

orizzontale, inglobante qualsiasi retribuzione per prestazioni a carattere sia continuativo che occasionale, ad eccezione del compenso per lavoro straordinario, della indennità di missione e di trasferimento e della indennità per la funzione di coordinamento.

Agli stessi dipendenti spettano, inoltre, l'aggiunta di famiglia, l'indennità integrativa speciale e la tredicesima mensilità, con i criteri stabiliti per i dipendenti dello Stato.

ART. 29

Trattamento economico di livello

Al personale del ruolo unico regionale spetta il trattamento economico iniziale annuo lordo correlato al livello di appartenenza, di cui all'alleghata tabella B).

ART. 30

Progressione economica nell'ambito di ciascun livello funzionale

La progressione economica in ciascun livello funzionale procede per scatti e classi, secondo le modalità appresso indicate:

a) - assegnazione di cinque classi stipendiali, oltre l'iniziale, con scadenza al compimento del terzo, sesto, decimo, quindicesimo e ventesimo anno. Il valore delle classi è del 16 per cento costante sull'iniziale del livello.

b) - attribuzione di scatti del 2,50 per cento sulla classe in godimento. Gli scatti si conseguono ogni biennio e sono assorbiti all'atto dell'acquisizione della successiva classe. Gli scatti biennali dopo il 20° anno sono illimitati.

Gli scatti biennali possono essere anticipati, a domanda, a seguito della nascita di figli.

ART. 31

Retribuzione del lavoro straordinario

La retribuzione oraria del lavoro straordinario è determinata secondo la seguente formula:
retribuzione iniziale di livello + rateo 13[^] mensilità

175

maggiorata del 15 per cento; per il lavoro straordinario

◇

REGIONE PUGLIA

Alcanti

rio prestato in orario notturno e nei giorni considerati festivi per legge, detta retribuzione è maggiorata del 30 per cento; per il lavoro straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi per legge, la retribuzione è maggiorata del 50 per cento.

Le misure così ottenute sono ulteriormente maggiorate di un importo ad 1/175° dell'intennità integrativa speciale mensile spettante alla data del 1° gennaio di ciascun anno.

Il lavoro straordinario può essere compensato, in accordo con il dipendente, con riposo sostitutivo e con particolari adattamenti di orario.

ART. 32

Trattamento economico di missione, di trasferimento e di prima sistemazione.

Il trattamento economico di missione, di trasferimento e di prima sistemazione è disciplinato, nei limiti dei principi stabiliti dalla legge 26.7.1978, n.417 e dal DPR 26.1.1978 n.513 con apposita legge regionale.

Al personale in missione è dovuto anche il compenso per lavoro straordinario, limitamente alle prestazioni rese nella sede della missione in eccedenza al normale orario di servizio e strettamente legato alla natura e alla entità dei compiti da svolgere.

Le ore di lavoro straordinario compiute in missione concorrono con quelle rese in sede al raggiungimento dei limiti autorizzabili.

ART. 33

Lavoro ordinario notturno e festivo

Al dipendente compete per il servizio ordinario notturno prestato tra le ore 22 e le ore 6 un compenso pari a £.400 orarie.

Per il servizio ordinario di turno prestato in giorno festivo compete un compenso di £.2.700= se le prestazioni fornite siano di durata superiore alla metà dell'orario di turno ridotta a £.1.350 se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore.

REGIONE PUGLIA

Alcub

La presente normativa non si applica per le prestazioni che istituzionalmente debbono essere eseguite esclusivamente di notte.

I compensi predetti non sono soggetti a contributi e non sono pensionabili.

ART. 34

Equo indennizzo

La Regione, per infermità riconosciuta da causa di servizio corrisponde al dipendente non soggetto all'obbligo dell'iscrizione all'INAIL un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita.

Valgono al riguardo le norme contenute nell'art. 68 del DPR 10.1.1957 n.3 e negli artt. 48 - 49 - 50 del DPR 3/5/1957 n.686.

Si intendono estese alla legislazione regionale tutte le ~~modifiche~~ modifiche che le predette norme possono subire nel loro specifico settore di applicazione.

ART. 35

Patrocinio legale

La Regione, nell'ambito della tutela dei propri diritti ed interessi assicura l'assistenza in sede processuale ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado di giudizio.

Nell'esame dei singoli casi, si avrà riguardo a tutti gli elementi di valutazione disponibili, compresi quelli attinenti a possibili conflitti di interesse fra l'Amministrazione e il dipendente chiamato in giudizio.

Una particolare attenzione verrà data ai casi in cui il fatto addebitato risulti commesso in relazione ad una disposizione, ad un ordine o istruzione generale o speciale formalmente impartita.

ART. 36

Criteri per la mobilità territoriale del personale regionale nell'ambito dell'Ente.

La mobilità esterna disciplinata dal presente articolo si realizza con l'assegnazione del dipendente ad altra sede di lavoro al di fuori del territorio comunale ove è situata la sede di provenienza.

REGIONE PUGLIA

Aut

Nel caso in cui il tempo di percorrenza dei mezzi pubblici di trasporto extraurbano dalla località della precedente sede di lavoro a quella di destinazione supera la durata di trenta minuti, l'assegnazione alla sede esterna, come sopra definita, si effettua portandone a conoscenza tutto il personale, previa ricognizione delle richieste e delle aspirazioni del personale, attraverso opportune graduatorie tra i dipendenti di qualifica corrispondente a quella richiesta per la sede di destinazione, sulla base di criteri oggettivi concordati con le OO.SS. a livello regionale e tenuto conto dei seguenti fattori: residenza, condizioni familiari, età, anzianità di servizio, necessità di studio.

Qualora il settore di attività di nuova destinazione comporta sostanziali modificazioni delle condizioni di lavoro, l'individuazione del personale da trasferire dovrà comunque avvenire secondo criteri oggettivi predetti, anche se il tempo di percorrenza di cui al capo verso precedente non supera la durata di trenta minuti. Al solo scopo di assicurare in via di urgenza la continuità dei servizi l'Amministrazione può derogare alle suddette procedure, mediante provvedimenti adottati di ufficio per la durata non superiore a 30 giorni non rinnovabili.

Escent

La mobilità territoriale: condizioni di svolgimento.

In relazione alle esigenze di mobilità derivanti in primo luogo dal trasferimento di personale alle Regioni, e per un periodo non superiore a due anni, il dipendente, per esigenze di servizio ed a seguito di formale provvedimento, può essere utilizzato temporaneamente presso una sede di servizio distante dal Comune della precedente sede non oltre 40 Km. ovvero per un percorso non superiore a 60 minuti con mezzi pubblici di trasporto.

In tal caso l'Amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio provvederà a rimborsare al lavoratore la spesa per l'utilizzo dei mezzi pubblici extraurbani di trasporto di linea tra la propria residenza e la nuova sede di lavoro, nella misura eccedente la spesa già sostenuta dal lavoratore per recarsi dalla propria residenza alla precedente sede di lavoro.

Nel caso in cui il tempo di percorrenza dei mezzi pubblici di trasporto extraurbano dalla località a quella di destinazione superi la durata di 60 minuti il dipendente ha diritto di usufruire di un servizio di mensa esistente in zona, al medesimo prezzo convenzionato per gli altri lavoratori degli enti pubblici che hanno accesso al servizio.

E' impegno di ciascuna Amministrazione ricercare soluzioni di orario funzionale, anche con caratteri di flessibilità - nel rispetto del monte ore settimanale obbligatorio - che favoriscano le possibilità dei lavoratori di usufruire di mezzi pubblici di trasporto di linea.

Non rientrano nella disciplina del presente articolo:

a) gli spostamenti temporanei di dipendenti per lo svolgimento in altre località di compiti propri dell'ufficio di appartenenza e configurabili come missioni, da sottoporre alla disciplina specifica di questo istituto;

b) gli spostamenti nel territorio resi necessari per l'ordinario svolgimento di compiti propri della qualifica professionale posseduta, da effettuarsi mediante uso dei mezzi di trasporto dell'Amministrazione, dei mezzi pubblici o autorizzando l'uso del mezzo di trasporto del lavoratore, alle condizioni previste dalla normativa dell'ente di appartenenza.

REGIONE PUGLIA

Abent

- Art. 38 -

Mobilità tra enti.

Il personale regionale può essere comandato a prestare servizio presso gli enti destinatari della delega di funzioni regionali, ovvero presso gli enti dei cui uffici la Regione si avvalga.

Ove il comando comporti spostamento della sede di lavoro, si applicano le norme dei precedenti punti sulla mobilità.

E' consentito inoltre, d'intesa con il dipendente interessato, il comando di personale tra le Regioni, tra queste e gli enti locali, tra queste e gli enti pubblici, per comprovate esigenze connesse a specifiche professionalità e per consentire l'interscambio di esperienze, la formazione e l'aggiornamento professionale.

REGIONE PUGLIA

Norme transitorie e finali

Art. 39

Norme di primo inquadramento.

Con decorrenza dal 1° Ottobre 1978 i dipendenti regionali sono inquadrati, d'ufficio, nei nuovi livelli funzionali sulla base del rapporto di corrispondenza fissato dalla allegata Tab. C e relative note esplicative nonché dei criteri aggiuntivi stabiliti dagli articoli seguenti.

Il personale in servizio alla data del 30/9/1978 appartenente al VI livello funzionale che in applicazione della predetta tab. C avrebbe titolo all'inquadramento nel VI livello funzionale è inquadrato nel VII livello qualora alla data del 1° Ottobre 1978 risulti in possesso di una anzianità di servizio effettivo di tre anni nel predetto livello funzionale; il restante personale viene inquadrato nel VI livello per il tempo necessario al maturare la predetta anzianità e consegue il livello superiore del giorno successivo al compimento dei tre anni di servizio.

Si applica in entrambi i casi, per l'inquadramento nel livello superiore, lo stesso meccanismo economico previsto nel successivo articolo.

Il personale docente in servizio presso i Centri di formazione professionale i quali a norma della predetta tabella C dovrebbero essere inquadrati al V livello vengono inquadrati al VI se esercitano una funzione docente per l'esercizio della quale è richiesto diploma di laurea del quale devono essere in possesso.

A questi dipendenti non si applica il disposto di cui al comma precedente.

E' consentito ~~(~~xxxxxxx~~)~~ l'accesso al livello immediatamente superiore a quello spettante:

a) dal livello con parametro 130 al livello con parametro 142;

b) dalle qualifiche non operaie del IV livello (142) al V livello (167);

c) dal V livello (167) al VI livello (178);
mediante concorso interno per soli titoli, riservato al personale regionale in possesso di una anzianità effettiva minima di anni otto senza demerito alla data del 30 settembre 1978 nella carriera correlata al livello di appartenenza e sia sta-

REGIONE PUGLIA

4
Cassini

to inquadrato presso la Regione con decorrenza da data non posteriore al 1° aprile 1976. A tale fine è utile il solo servizio, anche non di ruolo, prestato presso la Regione e l'ente dal quale il dipendente è stato trasferito o comandato.

I posti messi a concorso, ai sensi del comma precedente, non possono superare il 30 per cento della dotazione organica complessiva dei livelli di appartenenza alla data del 30 settembre 1978; in relazione agli eventuali posti soprannumerali che potrebbero derivarne saranno resi indisponibili altrettanti posti in altri livelli, i quali potranno essere conferiti a mano a mano che cesseranno i soprannumeri.

L'inquadramento nel nuovo livello a seguito del concorso interno ha decorrenza giuridico-economica dal 1° Ottobre 1978. Al personale inquadrato al VI livello non si applica il disposto di cui al secondo comma del presente articolo.

In tutti i casi restano immutati gli effetti economici dell'inquadramento, così come stabilito nel successivo articolo.

E' in ogni caso escluso dalla partecipazione al concorso interno per l'accesso al livello immediatamente superiore a quello spettante ai sensi del secondo comma del presente articolo il personale che comunque - anche per effetto dell'applicazione della tab.C - abbia conseguito o consegua un passaggio di posizione, qualunque sia stato lo Ente o l'Amministrazione di appartenenza, tale da essere in qualifica corrispondente a carriera superiore a quella di appartenenza al momento del transito alla Regione (art.68 del D.P.R. n.748/1972, tabelle regionali di raffronto, riconoscimento di mansioni superiori, reinquadramento per revisione con effetto retroattivo della posizione presso l'Ente di provenienza, riconoscimento dei titoli di studio).

Art.40

Inquadramento nella posizione economica.

La posizione economica individuale nel livello d'inquadramento, previsto nel precedente articolo, è determinata sommando i seguenti elementi:

./.

REGIONE PUGLIA

5
Dant

a) stipendio tabellare lordo in godimento al 30 settembre 1978, comprensivo di scatti e classi acquisiti;

b) eventuali assegni personali pensionabili;

c) aggiunzione senza titolo pari a quella spettante ai sensi del successivo articolo.

La posizione giuridica nel livello d'inquadramento è quella dello scatto o classe della nuova progressione economica corrispondente alla posizione economica individuale come sopra determinata. Ove non si riscontrino coincidenze di importi, la posizione giuridica è quella dello scatto o classe immediatamente inferiore alla suddetta posizione economica.

Al dipendente viene, altresì, riconosciuto il "maturato in itinere" consistente nella quantificazione economica della frazione di tempo intercorsa, alla data del 30 settembre 1978, dalla data di maturazione dell'ultimo scatto e dell'ultima classe, rapportata ai tempi occorrenti nel vecchio ordinamento per conseguire lo scatto e la classe successivi, ovvero il secondo parametro retributivo, al fine di ridurre il tempo necessario per l'attribuzione dello scatto o classe successivi alla posizione giuridica di cui al precedente secondo comma.

Al fine della determinazione del "maturato in itinere" lo stipendio iniziale di cui alla tabella "B" e quello corrispondente al secondo parametro retributivo di cui alla stessa tabella "B" allegata alla legge regionale 25 Marzo 1974, n.18, vengono considerati quali classi di stipendio.

La riduzione si determina secondo il seguente procedimento:

a) il conteggio del tempo viene eseguito in mesi con arrotondamento per eccesso delle frazioni superiori a 15 giorni;

b) si calcola l'incremento monetario che nella progressione economica orizzontale prevista dagli articoli 78 e 89 della legge regionale 25 marzo 1974 n.18 deriva dallo scatto e dalla classe (o secondo parametro retributivo) immediatamente successivi agli ultimi conseguiti e si rapportano tali incrementi alle mensilità virtualmente maturate al 30 settembre 1978 per il loro raggiungimento.

Se il dipendente nella progressione economica in atto al 30 settembre 1978 ha conseguito tutte le classi ivi previste, il rateo di scatto biennale si calcola sull'incremento

REGIONE PUGLIA

6
Aut

to economico dello scatto successivo all'ultima classe o scatto maturato;

c) qualora i ratei di scatto e di classe (o secondo parametro retributivo) in corso di conseguimento nella progressione economica orizzontale prevista dagli artt. 78 e 89 della legge regionale 25 Marzo 1974 n. 18, e virtualmente maturati alla data del 30 settembre 1978 - definiti nel loro valore con la procedura prevista alle lett. a) e b) - sommati alla posizione economica individuale come determinata dal primo comma del presente articolo, diano, nella nuova progressione, un valore uguale o maggiore ad una posizione stipendiale di scatto o classe superiore alla posizione giuridica assegnata, il dipendente acquisisce subito, ad ogni effetto, la posizione superiore;

d) qualora, a seguito dell'operazione di cui alla precedente lett. c), il dipendente non consegua una posizione giuridica superiore, il "maturato in itinere", sommato alla eventuale frazione monetaria eccedente la posizione giuridica di inquadramento, concorre alla riduzione dei tempi di percorrenza necessari per l'attribuzione della classe o dello scatto superiore, stabilendo a quante mensilità il predetto importo equivale, nella nuova progressione economica, rispetto all'incremento economico mensile derivante dal conseguimento della posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva alla posizione giuridica di inquadramento acquisita. Ove dal saldo dell'operazione residui un resto, questo viene arrotondato per eccesso al mese intero se supera il 50 per cento dell'importo dell'incremento mensile della posizione stipendiale successiva; conseguentemente i tempi di percorrenza per raggiungere la posizione stipendiale di scatto o classe successiva a quella giuridica di inquadramento vengono ridotti di un pari numero di mensilità;

e) nel caso che, a seguito dell'acquisizione della posizione giuridica superiore con il procedimento di cui al punto c), residui una frazione monetaria che oltrepassa tale posizione, il residuo stesso riduce temporalmente i tempi di percorrenza per ottenere la posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva; in tal caso detta frazione si rapporta all'incremento economico mensile derivante dal conseguimento dell'ulteriore posizione stipendiale di scatto

REGIONE PUGLIA

11/1
ad. 11/1

o classe immediatamente successiva al fine di determinare a quante di tali mensilità corrisponde e dopo aver arrotondato a mese intero il possibile resto dell'operazione suddetta se eccedente il 50 per cento dell'incremento mensile stesso - il tempo di percorrenza per raggiungere la detta posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva saranno ridotti di un pari numero di mensilità.

Qualora la posizione economica individuale maggiorata del maturato in itinere risulti inferiore alla posizione iniziale del nuovo livello di inquadramento, il dipendente si colloca alla posizione iniziale di tale livello e consegue i successivi scatti e classi nei normali tempi previsti dal nuovo ordinamento.

Art. 41

Aggiunzione senza titolo

La ulteriore disponibilità economica a fini di perequazione viene utilizzata garantendo a ciascun dipendente regionale i seguenti importi mensili lordi comprensivi delle somme attribuite con legge regionale 7 aprile 1977, n.16, sulla base delle retribuzioni iniziali, di cui alla tabella "B" allegata alla legge regionale 9 Agosto 1973, n.33, stabilite per l'accesso al livello per pubblico concorso e in atto al 30 settembre 1978, non tenendo conto della indennità integrativa speciale:

- fino a lire 2.000.000 annui: lire 55.000 mensili
- fino a lire 3.000.000 annui: lire 47.000 mensili
- fino a lire 4.000.000 annui: lire 43.000 mensili.

Art. 42

Riserva di posti nei primi concorsi banditi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Nel primo concorso per ciascun livello e ciascuna funzione, bandito successivamente all'entrata in vigore della presente legge, la riserva dei posti può essere aumentata al 35 per cento e si applica al personale regionale di ruolo appartenente al livello immediatamente inferiore, purchè in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso a quest'ultimo, o appartenente al livello ancora sottostante, purchè in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al livello per il quale è bandito il concorso, semprechè

REGIONE PUGLIA

Tabella A)

9
Alberti

Titoli di studio per l'accesso agli impieghi regionali

I livello funzionale: compimento dell'obbligo scolastico

II livello funzionale: compimento dell'obbligo scolastico

III livello funzionale: licenza della scuola media dell'obbligo e qualificazione professionale se richiesta.

IV livello funzionale: licenza della scuola media dell'obbligo e qualificazione professionale se richiesta

V livello funzionale: diploma di scuola secondaria superiore e/o diploma professionale se richiesto

VI livello funzionale: diploma di laurea

VII livello funzionale: diploma di laurea e specializzazione e/o abilitazione professionale ove richiesta dall'ordinamento regionale.

VIII livello funzionale: diploma di laurea e specializzazione e/o abilitazione ove richiesta dall'ordinamento regionale/

Tabella B)

Trattamento economico iniziale annuo lordo per ciascun livello funzionale

Livello	Parametro	lire
I	100	1.800.000
II	116	2.088.000
III	130	2.340.000
IV	142	2.556.000
V	167	3.006.000
VI	178	3.204.000
VII	220	3.960.000
VIII	333	5.994.000

REGIONE PUGLIA

10

Albani

tabella c)

Tabella di corrispondenza tra le qualifiche funzionali di provenienza e i nuovi livelli funzionali d'inquadramento.

Livello funzionale d'inquadramento	Qualifiche funzionali d'inquadramento
I (100)	1/p
II (116)	1/p 2/p
III (130)	2/p 3/p
IV (142)	3/p 4/p
V (167)	4/p 5/p
VI (178)	5/p 6/p
VII (220)	6/p
VIII(333)	7

Liv. reg.	Liv. contr.	Esplicitazione
1p	1	Dal 1° livello in vigore regionale in vigore sono inserite le posizioni di lavoro che concernono esclusivamente attività di pulizia.
1p 2p	2	Dal 1° al 2° livello regionale in vigore sono inserite le posizioni di lavoro che comportano esecuzione di mansioni elementari, lo svolgimento delle quali prescinde da conoscenze tecniche preliminari. Richiede utilizzazione di strumenti semplici.
2p 3p	3	Dal 2° al 3° livello regionale in vigore sono inserite le posizioni di lavoro che comportano esecuzione di mansioni tecnico-manuali elementari e/o amministrative semplici, lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze preliminari non specializzate.

REGIONE PUGLIA

Conti

- 3p 4 Dal 3° livello regionale in vigore sono inserite le posizioni di lavoro che comportano esecuzioni di mansioni che presuppongono preparazione professionale ed autonomia vincolata da prescrizioni tecniche di carattere generale.
- 4p 4 A) Dal 4° livello regionale in vigore sono inserite le qualifiche di provenienza iniziali ed intermedie della carriera esecutiva e qualifiche e posizioni non indicate nel successivo punto B)
-
- 4p 5 B) Dal 4° livello regionale in vigore sono inserite le qualifiche di provenienza terminali della carriera esecutiva e qualifiche equiparate anche conseguite in applicazione dell'art. 68 DPR ~~748/72~~ 748/72;
- 5p 5 C) Dal 5° livello regionale in vigore sono inserite le qualifiche iniziali ed intermedie della carriera di concetto e qualifiche equiparate e comunque tutte le altre qualifiche e posizioni non indicate nel successivo punto D).
-
- 5p 6 D) Dal 5° livello regionale in vigore sono inserite le qualifiche di provenienza terminali della carriera di concetto e qualifiche equiparate anche conseguite in applicazione dell'art. 68 DPR 748/72
-
- 6p 6 E) Dal 6° livello regionale in vigore sono inserite le qualifiche di provenienza inferiori a quella di direttore di divisione aggiunto e qualifiche equiparate e comunque tutte le altre qualifiche e posizioni inquadrare nel 6° livello e non indicate nel successivo punto F).
-
- 6p 7 F) Dal 6° livello regionale in vigore sono inserite le seguenti qualifiche di provenienza: ingegnere, medico, chimico, statistico-attuario, ~~ecologo~~ ecologo, agronomo, geologo, procuratore legale, architetto, urbanista, veterinario, econometrista, analista di sistemi, di procedure e di organizzazione.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla II Commissione Consiliare permanente il _____